

Istanza di interpello del 17 aprile 2007 avanzata dalla Società XY riguardante la nomina del rappresentante fiscale.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, ha trasmesso alla Direzione Regionale delle Dogane di Bologna l'istanza con la quale la Società XY, esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici, per la vendita dei propri prodotti ad operatori economici italiani, intende nominare in territorio comunitario un rappresentante fiscale che si occupi della loro immissione in libera pratica - con procedura equivalente a quella dall'art. 67 del D.P.R. 633/72, - per poi trasferirli in Italia, ai sensi dell'art. 38 comma 3 lett. b) del D.L. 331/93, ad un altro rappresentante fiscale, nominato in Italia per espletare gli obblighi fiscali connessi alle vendite effettuate nell'ambito del territorio italiano.

La Società, inoltre, intenderebbe avvalersi della collaborazione di un **intermediario** residente in Italia, titolare di partita IVA, al quale affidare l'incarico di promuovere la vendita dei propri prodotti in Italia.

Pertanto, con l'interpello in esame, chiede di conoscere la corretta disciplina applicabile al caso concreto.

La Società ritiene di procedere come segue:

- 1) la merce viene introdotta nella Comunità dal rappresentante fiscale svedese che la dichiara in dogana per il regime dell'immissione in libera pratica, senza procedere all'assolvimento dell'IVA svedese, trattandosi di merce destinata ad essere immessa in consumo in Italia ove sarà assoggettata ad IVA dal cessionario;
- 2) per il successivo trasferimento della merce in Italia, il rappresentante fiscale svedese-cedente (o, in alternativa, direttamente l'operatore economico norvegese) emette fattura senza addebito di IVA, nei confronti del cessionario-rappresentante fiscale nominato in Italia, con conseguente obbligo, a carico di quest'ultimo, di integrazione e registrazione della fattura di cessione a mente degli articoli 46 e 47 del DL 331/1993 e successiva compilazione del listing acquisti ai sensi dell'art. 50 del medesimo D.L.;
- 3) relativamente alla attività svolta dall'intermediario per la promozione delle vendite in Italia, la Società ritiene che la stessa debba essere fatturata direttamente a suo nome (nonostante la nomina del rappresentante fiscale) senza scontare l'IVA. Trattandosi di servizio reso nei confronti di un soggetto passivo identificato in altro Stato membro, dove risulta identificato con la nomina del rappresentante fiscale svedese, la prestazione resa dall'intermediario, infatti, dovrebbe essere considerata operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del citato D.L. 331/93.

In ordine a quanto sopra prospettato si rileva che le questioni rappresentate nell'istanza si riferiscono a normative e procedure rientranti nella competenza di due distinte Amministrazioni: rispettivamente dell'**Agenzia delle Dogane**, per quanto attiene l'introduzione in Italia di beni immessi in libera pratica in altro Stato membro ( punti **1** e **2** ), dell'**Agenzia delle Entrate** per quanto riguarda invece il trattamento fiscale delle prestazioni di servizi fornite dall'intermediario per promuoverne la vendita in Italia (punto **3** ).

Tanto preliminarmente osservato e, limitatamente a quanto rappresentato sub punti 1) e 2), la Direzione Regionale ha ritenuto la richiesta inammissibile, trattandosi di procedura ampiamente regolamentata, come peraltro evincesi dai richiami normativi e di prassi menzionati dall'interpellante, per cui non sussistono le obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione di una disposizione normativa di cui

all'articolo 11, comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento n. 209 del 26 aprile 2001.

Al di fuori dell'istituto dell'interpello, la Direzione bolognese ha confermato la regolarità delle procedure descritte per la fattispecie illustrata.

Invero, la presenza del rappresentante fiscale - incaricato d'espletare le operazioni doganali e fiscali connesse all'immissione in libera pratica in Svezia dei prodotti destinati alla vendita in Italia - e, quindi, di un cedente comunitario, consente di qualificare la fattispecie in esame come acquisto comunitario -ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/1993- da parte del rappresentante fiscale nominato in Italia; con conseguente obbligo, per lo stesso, di applicare le disposizioni dettate per tale tipo di operazioni nei successivi articoli 46, 47 e 50 del medesimo D.L. convertito dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993.

Per quanto attiene la problematica di cui al punto 3) rientrante, come precisato, nella competenza dell'Agenzia delle Entrate, la Direzione Regionale ha provveduto ad inviare la presente nota alla locale Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.